

costitutivo. Nè pare alla Commissione che la legge possa mai in questo senso interpretarsi.

Riguardo alla seconda parte dell'emendamento dell'onorevole Zucconi, la Commissione crede che essa contrasti troppo con lo spirito che ha informato tutte le disposizioni del presente disegno di legge. Certò le Casse di risparmio costituite da associazioni di persone le quali corrispondono un interesse sul capitale versato dai soci, a tenore delle disposizioni della presente legge, non hanno più il carattere di Casse di risparmio, come la legge stessa lo ha voluto determinare.

E non crede la Commissione che possa venire dall'applicazione della legge, così interpretata, un danno a qualsiasi località, poichè dove esistono Casse di risparmio istituite con norme, che si allontanano dal concetto della legge, possono trasformarsi in Banche cooperative, e recare alle località dove sono costituite, vantaggi non minori di quelli che arreca alle località stesse una Cassa di risparmio (*Benissimo!*).

Riguardo all'emendamento dell'onorevole Meardi, parmi che nelle ultime parole, da lui pronunziate abbia accennato all'idea di semplificarlo, sostituendo nel quarto comma dell'articolo genericamente il termine di 3 anni, al termine ivi indicato di un anno solo.

Con questa sostituzione sarebbe largamente soddisfatto il bisogno al quale avevano voluto provvedere gli onorevoli Meardi, Fornaciari ed altri coll'emendamento da essi proposto. Ora la Commissione dichiara di accettare questa modificazione all'ultimo comma dell'articolo, nel senso di stabilire il termine "di 3 anni" invece di quello di un anno.

Con questa modificazione pare alla Commissione che possa essere soddisfatto anche l'onorevole Mussi, lasciando che il termine decorra dalla pubblicazione della legge e non dalla pubblicazione del regolamento contemplato nell'articolo 33. Certo lo scopo che si prefiggeva l'onorevole Mussi era che all'amministrazione delle Casse di risparmio non fosse assegnato un termine troppo breve per ottemperare alle disposizioni della legge.

Ora quando il termine è allargato a tre anni, questo dubbio certamente non può sorgere, poichè non si può credere che il regolamento possa tardare al di là di alcuni mesi ad essere promulgato. E d'altra parte lasciando la decorrenza del termine dalla data della promulgazione della legge e non dalla data della pubblicazione del regolamento, si ottiene il vantaggio di dare una determinazione più certa al termine stesso.

Concludendo dunque la Commissione dichiara di accettare l'emendamento proposto dagli onorevoli Guglielmi, Pelagatti e Cambray-Digny: dichiara di accettare che il termine di un anno indicato nel n. 4 sia prorogato a tre anni, come ha proposto l'onorevole Meardi, e per quanto riguarda l'emendamento dell'onorevole Bonasi, si rimette alle dichiarazioni del Ministero; e per il resto mantiene inalterato l'articolo come fu da essa proposto.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Mussi

**Mussi.** Io dichiaro di accettare per ora la proposta della Commissione e di ritirare il mio emendamento, riservandomi di presentarne un altro brevissimo all'articolo 33.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

**Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.** Confermo quanto ha detto il relatore sui diversi emendamenti. Accetto anch'io l'emendamento degli onorevoli Pelagatti, Cambray-Digny e Guglielmi, in coerenza alle dichiarazioni fatte nell'altra tornata. In quanto all'emendamento Zucconi, egli più che fare una proposta, chiede uno schiarimento nella prima parte.

Secondo l'articolo 31 la legge si applica alle Casse di risparmio *legalmente costituite*, quando la legge entra in vigore. Per essere legalmente costituite debbono avere il decreto di costituzione e debbono aver fatto tutti gli atti che si compiono ora in mancanza di una legge. Quindi mi pare che il suo dubbio non abbia ragion di essere.

In quanto alla seconda parte dell'emendamento Zucconi, sono dolente di non accettarlo, perchè mi pare che contrasti con lo spirito di questa legge e con la disposizione tassativa contenuta nell'articolo 3 già votato.

Debbo aggiungere, in linea di fatto, che il Ministero si è sempre opposto a consentire agli azionisti delle Casse di ricevere interessi sulle azioni. Sicchè nello stato attuale, si possono proprio contare sulle dita quelle Casse, nei cui statuti vi sia una disposizione come quella accennata dall'onorevole Zucconi.

Dunque il Ministero, anche prima della presentazione di questa legge, si era conformato a questo concetto. In ogni modo, non mi pare che si possa nelle disposizioni transitorie mettere una disposizione di questo genere che contrasterebbe addirittura con l'armonia dell'intero disegno di legge.

Non è così per quanto riguarda l'onorevole Bonasi. Anch'io mi dò carico del caso da lui indi-